



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23 del 24/08/2021

COPIA

OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **agosto**, alle ore 15:15, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, **in prima convocazione**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere	X	
3	FORGIONE Sabatino	“	X	
4	CARFAGNA Giacinto	“	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	“	X	
6	TERRERI Simone	“	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	“		X
8	DI IORIO Antonio	“		X
9	MARCHETTI Lucrezia	“	X	
10	ZULLO Marco	“	X	
11	LUONGO Domenico	“	X	
TOTALI			9	2

(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 11 dell'ordine del giorno prot. n. 1540 del 17/08/2021, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta n. 23/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 il quale al comma 1 stabilisce che *“i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”*;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, n. 63/2021, il cui deposito in data 21/07/2021 è stato comunicato a questo Ente con nota di pari data acquisita al prot. 1378 del 21/07/2021, avente ad oggetto gli esiti delle attività di controllo sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 ai sensi degli artt. 148 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la propria deliberazione n. 21 approvata in data odierna con la quale, in esecuzione della suddetta deliberazione della Corte dei Conti, sono state approvate rettifiche dei documenti contabili ed in particolare sono stati riapprovati:

- i prospetti relativi alla composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2019, stabilendo che i suddetti prospetti sostituiscono quelli allegati ai rendiconti degli esercizi in esame;
- i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2019, stabilendo che gli stessi sostituiscono i prospetti allegati ai rendiconti degli esercizi in esame;

CONSIDERATO che la propria suddetta deliberazione ha verificato che, alla luce delle operazioni di rettifica sopra richiamate:

- l'Ente non ha, diversamente da quanto risultava in sede di rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 11/05/2018, ripianato interamente il disavanzo da riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui;
- a decorrere dall'esercizio 2017 si è registrato un maggiore disavanzo rispetto agli obiettivi annuali di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario ed ordinario, dando atto che conseguentemente il disavanzo riportato nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione riapprovati è composto, per ciascuno degli esercizi considerati:
 - di una quota derivante dal residuo importo di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare secondo il piano trentennale, di cui alla deliberazione giunta n. 19/2017;
 - di una quota derivante dal residuo importo di disavanzo da riaccertamento ordinario da ripianare secondo il piano triennale, di cui alla deliberazione giunta n. 19/2017;
 - di una quota di disavanzo di gestione pari alla differenza tra il disavanzo accertato al termine dell'esercizio e l'obiettivo di disavanzo atteso secondo i richiamati ripiani di cui alla deliberazione giunta n. 19/2017;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 22 adottata in data odierna di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 con la quale si provvede a:

- accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2020, un risultato di amministrazione – parte disponibile pari a Euro € -523.457,58;
- dare atto che pertanto l'Ente è in disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
- dare atto che il suddetto disavanzo risulta composto per € 36.560,99 da disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, da ripianare secondo il ripiano trentennale approvato con deliberazione giunta n. 19/2017, e per € 486.896,59 da disavanzo di gestione da ripianare secondo la modalità ordinaria;

CONSIDERATO che nella medesima deliberazione si dà atto che non è possibile ripianare il maggiore disavanzo accertato con i mezzi ordinari di cui all'art. 188 del D. Lgs. 267/2000 e si rinvia pertanto a una specifica deliberazione da adottare successivamente nella medesima seduta il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che è demandata al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio;

RIBADITO che l'ente non è in grado di fronteggiare con i mezzi ordinari lo squilibrio finanziario che scaturisce dalle rettifiche apportate alla propria contabilità con la precedente deliberazione n. 21 approvata in data odierna, atteso che il disavanzo da ripianare è particolarmente significativo ed espone l'ente al pericolo di dissesto finanziario qualora non si provveda tempestivamente ed efficacemente al riequilibrio;

CONSTATATO che il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui agli artt. 243 bis e ss. del D.Lgs. 267/2000 si configura come strumento volto a prevenire lo stato di dissesto mediante un piano pluriennale, nel quale sono previste tutte le misure necessarie per il ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

RILEVATO, pertanto, che:

1. il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dall'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 tale disavanzo non risulta essere ripianabile nei modi e nelle forme previste:
“L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.”
2. detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del Molise, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
3. solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

RITENUTO che:

- ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

SOTTOLINEATO altresì che si rende assolutamente necessaria una puntuale analisi dei fattori di squilibrio strutturale del bilancio al fine di correggerli e garantire stabilmente l'equilibrio e la sana gestione finanziaria dell'Ente, atteso che l'evoluzione del risultato di amministrazione, come risultante nei prospetti dimostrativi riapprovati con la precedente deliberazione n. 21 in data odierna e alla stessa allegati, dimostra la costante emersione di disavanzo di gestione in misura altalenante negli esercizi considerati, e che la Corte dei Conti nella deliberazione sopra richiamata sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 rileva molteplici criticità della gestione le quali, ove non corrette, conducono inevitabilmente ad ulteriore disavanzo;

DATO ATTO che, al fine della redazione del piano di riequilibrio, gli uffici sono tenuti ad una puntuale ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere, con particolare riguardo alla situazione delle spese legali previste in precedenti esercizi, anche risalenti, e non assistite da idonei corrispondenti impegni di spesa;

DATO ATTO, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo competente e al Ministero dell'Interno;

- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

RILEVATO che la durata massima del piano di riequilibrio sarebbe la seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva	523.457,58
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020	1.672.362,19
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	31,30%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	10 anni

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il pareggio di bilancio;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire dall'anno 2021;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

VISTO che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
2. è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

3. è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
4. è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
5. è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
6. è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

VISTO l'articolo 243-ter del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali";

VISTO l'articolo 243-quater del TUEL, il quale dispone che:

- entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- in fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni;
- la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia;
- la delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'Interno;
- la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter;
- ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano

stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti;

- la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.

Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4, 5 e 7-ter.

In caso di esito positivo della procedura di cui al comma h) l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico finanziaria previsti dal comma 6.

VISTI:

- la deliberazione n. 63/2021 della Corte dei Conti, Sezione Regionale - di Controllo per il Molise;
- la deliberazione n. 21 in data odierna di rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione degli esercizi dal 2017 al 2019;
- la deliberazione n. 22 in data odierna di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte

DI PRENDERE e DARE ATTO che, anche alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, il maggiore disavanzo da ripianare, rispetto all'obiettivo di disavanzo atteso secondo il ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario approvato con deliberazione giunta n. 19/2017, è pari ad € 486.896,59, come accertato con precedente deliberazione n. 22 in data odierna di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

DI DARE ATTO che il residuo disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare è pari ad € 36.560,99, conformemente al programma di ripiano approvato, e sarà ripianato con quote annuali costanti di € 1.523,38 come stabilito nel suddetto ripiano;

DI DARE ATTO che non è possibile ripianare il maggiore disavanzo accertato di cui al precedente punto 1 con i mezzi ordinari di cui all'art. 188 del D. Lgs. 267/2000;

DI APPROVARE, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI IMPEGNARE il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, fatta salva la minore durata che dovesse emergere in sede di predisposizione ed adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DI DARE ATTO che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

DI NON RICHIEDERE l'anticipazione del "Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243-ter del D.Lvo 267/2000 nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti dell'importo di euro 300 ad abitante, secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 34 del 20/08/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1569 del 20/08/2021;

UDITI gli interventi appresso riportati

Consigliere SCIULLI

Preannuncia voto contrario, riportandosi, lettera per lettera, alla relazione letta in precedente ed acquisita a verbale. Ritiene non necessario attivare una procedura di riequilibrio e ribadisce che, semmai i procedimenti giudiziari pendenti dovessero definirsi in modo non favorevole all'Ente, ci sarebbe sempre la possibilità di azionare un riconoscimento di debito fuori bilancio e non capisce perché il Sindaco non voglia farlo.

SINDACO

Rileva che anche volendo procedere con il riconoscimento, dove si dovrebbero prendere tutti i soldi necessari per pagare?

Consigliere SCIULLI

Al momento, si vedrà.

Vice Sindaco MARCHETTI

Afferma che è necessario dar seguito alle determinazioni della Corte dei Conti

Consigliere SCIULLI

(Rivolto al Vice Sindaco) "Di una frase in senso compiuto! Non sei capace di esprimere un concetto".

SINDACO

Precisa che non è intenzione dell'Ente accedere al fondo di rotazione, per cui non ci saranno immediati aumenti al massimo delle tasse per i cittadini.

Consigliere ZULLO

Osserva che i problemi vanno affrontati e risolti.

Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:

ASTENUTI N.1 (CONSIGLIERE LUONGO),

CONTRARI N.2 (CONSIGLIERI SCIULLI e MARGIOTTA),

FAVOREVOLI N.6;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021 a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, li 28/08/2021

III SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 24/08/2021 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI